

## Sezioni Primavera

### Nota per la predisposizione dell'autorizzazione

Il Comune viene individuato dall'Accordo del 14 giugno 2007 come soggetto "regolatore" dei nuovi servizi integrati per l'infanzia, in quanto ad esso spettano accertamenti e verifiche per attestare i requisiti richiesti per accedere al contributo statale da parte delle istituzioni ammesse.

È di particolare responsabilità, anche sotto l'aspetto amministrativo, l'esercizio di tale attività regolatrice nei confronti delle istituzioni del proprio territorio ammesse al contributo statale per decisione del Gruppo paritetico nazionale.

Si riportano di seguito i principali chiarimenti per la predisposizione delle autorizzazioni o del diniego di autorizzazione.

1. Il Comune ha il compito di rilasciare l'**autorizzazione** (o il **diniego**) nei confronti delle istituzioni ammesse al contributo, comprese le scuole dell'infanzia e gli asili nido comunali, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni richieste (o, in caso di diniego, della assenza di uno o più requisiti di base richiesti).
2. Per gli asili nido privati è richiesta la **convenzione con il Comune**, mentre le scuole dell'infanzia statali o paritarie hanno titolo di per sé a organizzare servizi per l'infanzia. Il possesso della convenzione è oggetto di attestazione da parte del Comune con indicazione degli **estremi di stipula**; la mancata indicazione di tali estremi di stipula rende nulla l'autorizzazione anche se rilasciata.
3. Il Comune deve accertare che si tratti effettivamente di **nuovo servizio, aggiuntivo** a quello erogato in precedenza, che utilizza specifici locali all'interno della struttura educativa, oltre ad eventuali spazi, servizi e attività in comune.
4. Il Comune deve accertare che anche i **nuovi spazi utilizzati** per le sezioni rispondano ai requisiti di **agibilità e sicurezza** per le finalità educative previste dall'Accordo, tenendo conto, in quanto applicabili, dei regolamenti regionali e/o comunali per i servizi della prima infanzia.
5. Dall'autorizzazione deve emergere con attendibilità il **numero dei bambini** che frequenteranno il nuovo servizio. Si ricorda che tale servizio è riservato a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, intendendo che tale condizione deve sussistere al 1° settembre 2007, in quanto i bambini da ammettere devono avere a tale data una età non inferiore ai 24 mesi compiuti. Il numero minimo per giustificare l'esistenza del servizio è di 5 bambini.
6. Dall'attestazione del Comune deve emergere la **durata quotidiana di funzionamento** del nuovo servizio che può essere fino a sei ore (minimo quattro) o superiore a sei ore (massimo nove).
7. È importante la determinazione esatta del numero dei bambini e della ore di durata del servizio, perché questi due fattori determinano l'**ammontare del contributo**:
  - sezione ordinaria di 15-20 bambini con orario giornaliero fino a sei ore: 25 mila euro
  - sezione ordinaria di 15-20 bambini con orario giornaliero oltre le sei ore: 30 mila euro
  - sezione con numero di bambini inferiore a 15 e con orario inferiore o superiore a sei ore: contributo calcolato in proporzione
8. La nuova sezione viene affidata a personale docente o educativo, da assumere o già a disposizione dell'istituzione. Dall'attestazione del Comune deve chiaramente emergere il **numero delle unità di personale docente/educativo** che verrà impiegato a tempo pieno o a tempo parziale esclusivamente per il nuovo servizio. Dal numero delle unità di personale

impiegato e dalla durata settimanale del loro servizio è possibile accertare se il richiesto rapporto di massima di uno a dieci (1 docente/educatore ogni 10 bambini) è rispettato.

9. Dall'attestazione del Comune deve emergere anche il **numero di unità di personale ausiliario** (a tempo pieno o parziale) adibito al nuovo servizio. Può trattarsi anche di personale già in servizio presso l'istituzione che viene impiegato a tempo ridotto sulla nuova sezione.
10. Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario disporre del **codice fiscale** della istituzione ammessa al contributo (o della partita IVA). Si chiede cortesemente al Comune di volere acquisire tale dato all'interno dell'autorizzazione.
11. L'autorizzazione (o il diniego), di cui al fac simile allegato è un atto formale a tutti gli effetti che deve essere **sottoscritto** dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
12. Per ogni ulteriore chiarimento si prega inviare quesito a [sezioniprimavera@istruzione.it](mailto:sezioniprimavera@istruzione.it).